



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BRINDISI

DECRETO

UDIENZE DA REMOTO

IL PRESIDENTE

- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale, quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;
- visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario, anche da remoto, per il solo periodo emergenziale;
- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 *"Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"*;
- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia tributaria – Prot. 6265 del 13/11/2020 *"Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze a Distanza"*;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 46 dell'11/11/2020, pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 285 del 16-11-2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16 comma 4, del D. L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- letta la nota del direttore della Segreteria della C. T. P. di Brindisi del 14/12/2020, che attesta la possibilità di attrezzare l'aula di udienza della Commissione, per celebrare l'udienza da remoto;
- sentiti i Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Brindisi, il Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi, circa i criteri da indicare ai giudici per individuare *"le controversie per i quali l'ufficio di segreteria è"*

autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza" (art. 16 D. L. n. 119/2018, come modificato);

- ritenuto di dovere indicare i suddetti criteri nei seguenti: a) valore della causa superiore a € 20.000,00, con la possibilità di deroga da parte del giudice per motivi specifici; b) complessità della causa, ovvero numero e complessità dei documenti da esaminare; c) domicilio del difensore o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello ove ha sede la C. T. P.;
- ritenuto che per il periodo emergenziale la trattazione dei processi *"da remoto"* deve essere autorizzata in via generale, su istanza di parte, da tenersi secondo quanto previsto nel Decreto n. 46/2020 ed in applicazione delle Linee guida dettate dal Ministero per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito del Ministero all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> ;
- ritenuto che le domande delle parti di svolgimento delle udienze da remoto saranno esaminate per la Prima Sezione dal Presidente della stessa; per la Seconda Sezione dal Vice Presidente della medesima.
- visto il provvedimento in data 09/12/2020 del Presidente della C.T.R. della Puglia Dr. Ancona

I) per il PERIODO EMERGENZIALE

1. A modifica del precedente Decreto in data 30/10/2020, per il periodo di emergenza (attualmente fino al 31 Gennaio 2021, o fino a data successiva, se detto periodo sarà soggetto a proroga da parte dell'Autorità nazionale) è **autorizzato in via generale e su domanda di parte**, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale, anche parzialmente con collegamento da remoto;
2. Le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale <http://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> ;
3. In particolare, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica in detto periodo passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data di fissazione per la trattazione;
4. Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede con udienza da remoto, in videoconferenza (VDC), previa verifica della sussistenza delle sopra richiamate condizioni;
5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione, e non sia possibile procedere con udienza in VDC, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine

- non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionale e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
6. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
 7. È autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

II) per il PERIODO ORDINARIO

8. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 comma 4, ultima parte del D. L. n. 119/2018, come modificato, si indicano i seguenti criteri, da valere in via alternativa, per la individuazione delle controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza; a) valore della causa superiore a € 20.000,00, con possibilità di deroga da parte del giudice per motivi specifici; b) complessità della causa, ovvero numero e complessità dei documenti da esaminare; c) domicilio del difensore o dell'Ente che si difende in proprio, in luogo diverso da quello in cui ha la sede la C. T. P.;
9. Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, con decorrenza dal 01/01/2021, sono quelle indicate nei seguenti atti normativi o regolamentari: a) art. 16 D. L. n. 119/2018, come modificato; b) *"Linee guida tecnico-operative per i giudici tributari" – "udienza a distanza – Sogei – MEF Dipartimento delle Finanze"*, consultabili all'indirizzo ministeriale <http://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad>.

Si comunichi a tutti i, VPS e giudici delle C. T. P. di Brindisi, al Direttore della C. T. P. di Brindisi ed ai Segretari di Sezione; al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla D. G. T. del MEF, al Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi ed al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi.

Brindisi, 14 Dicembre 2020

Il Presidente
Dott. Gabriele Perna

